



SENT. N° 7385/09
REP. N° 6064/09

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
TREDICESIMA

nella persona del giudice unico Dott. CESIRA D'ANELLA
sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 78289 /2005 promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Via
Baracchini, 2 20123 MILANO presso l' Avvocato TUCCI GIOVANNA che lo
rappresenta e difende per procura speciale alle liti in atti

Attore

Contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Via
Paullo, 10 20135 MILANO presso l'Avvocato AUREA SALVATORE

Convenuto

Conclusioni

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26 novembre 2005 [redacted] impugnava la delibera assunta dal Condominio di Milano, [redacted] con cui era stato approvato il consuntivo di gestione 1.10.2004/30.9.2005, in quanto rilevava che alcune voci di spesa non erano giustificate e non erano dovute; impugnava per gli stessi motivi la delibera di approvazione del preventivo di gestione per l'anno 2005/2006 e la delibera con cui il condominio aveva riconfermato nella carica di amministratore lo [redacted] contempo formulava istanza di ammissione al gratuito patrocinio evidenziando che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati aveva inopinatamente rigettato l'istanza con provvedimento in data 4.11.2005.

Pertanto chiedeva ammettersi il ricorrente al gratuito patrocinio e annullare la delibera assunta in data 27.10.2005 perché viziata da eccesso di potere.

Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, respingersi la domanda di ammissione al gratuito patrocinio; nel merito insisteva per il rigetto della domanda, in quanto evidenziava che l'impugnazione era relativa unicamente a motivi di merito, non censurabili in sede giudiziaria.

Con ordinanza in data 23.3.2006 il giudice non ammetteva parte attrice al gratuito patrocinio ed assegnava alle parti i termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c.

Successivamente parte attrice produceva provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal Consiglio dell'Ordine di Milano in data 12.5.2006.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.



All'udienza del 3.12.2008, fatte precisare le conclusioni, in epigrafe specificate, tratteneva la causa in decisione, dopo aver assegnato alle parti i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionari e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, ribadita anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, si osserva quanto segue.

L'art. 126 DPR 115/02, inerente i procedimenti civili, dispone che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia presentata al consiglio dell'ordine; se il predetto consiglio respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

Nel caso di specie il provvedimento in data 23.3.2006 con cui il giudice ha rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per insussistenza delle condizioni reddituali previste dal D.P.R. 115/02, ha fatto seguito al provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, già emesso dal Consiglio dell'ordine in data 4.11.2005.

Pertanto deve ritenersi che la predetta istanza non sia riproponibile in ogni momento, attraverso l'allegazione di nuova documentazione reddituale, in quanto nessuna disposizione normativa consente all'interessato la riproposizione dell'istanza; infatti, ove la documentazione prodotta, sulla quale si è fondata la decisione del consiglio dell'ordine, sia insufficiente, è consentito alla parte interessata esclusivamente di produrre documentazione integrativa nei termini e con le modalità, previste dall'art. 122 DPR 115/02.



Neppure la disposizione di cui all'art. 78 DPR 115/02, secondo cui *“l'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'art 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo”* può essere interpretata nel senso che l'interessato possa ripresentare in ogni momento l'istanza, già rigettata dal magistrato competente per il giudizio.

Infatti la ratio della norma è di assicurare il gratuito patrocinio alla parte che si trova in precarie situazioni economiche in ogni stato e grado del procedimento, ma non può essere interpretata nel senso di consentire la riproposizione dell'istanza, già rigettata dall'organo competente.

Pertanto deve ritenersi che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, emesso in data 12.5.2006 sia inammissibile, perché successivo al provvedimento di rigetto dell'istanza, già pronunciato dal magistrato designato per la trattazione del merito.

Per tali motivi deve essere confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, emesso in data 23.3.2006.

Passando all'esame del merito della controversia, si osserva quanto segue.

Parte attrice ha impugnato la delibera condominiale assunta in data 27.10.2005 perché viziata da eccesso di potere e a tal fine ha dedotto che alcune voci di spesa, contenute nel consuntivo di gestione 2004/2005 e nel preventivo di gestione 2005/2006 fossero ingiustificate e non dovute.

Peraltro le doglianze sollevate da parte attrice non appaiono tali da configurare un vizio di “eccesso di potere” nella delibera assunta dal Condominio, in quanto tale

vizio, di elaborazione giurisprudenziale, sussiste soltanto nelle ipotesi in cui la delibera assunta sia gravemente pregiudizievole per le cose o i beni comuni.

Nel caso di specie parte attrice non ha provato la sussistenza di alcun grave pregiudizio per i beni comuni, pregiudizio del resto escluso dall'obiettiva esiguità delle voci di spesa contestate.

Né il sindacato dell'autorità giudiziaria può estendersi alla ragioni di merito e di opportunità della delibera stessa, rimesse alla valutazione discrezionale dell'organo condominiale, a ciò deputato.

Infine deve essere respinta l'impugnativa della delibera inerente la nomina dell'amministratore condominiale, perché le doglianze di parte attrice attengono esclusivamente a motivi di merito e non di legittimità (si contestano infatti soltanto le modalità di gestione dello [REDACTED]

Per tali motivi la domanda deve essere respinta, con conseguente condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali avversarie, liquidate come da dispositivo.

Non ricorrono le condizioni per il risarcimento del danno da responsabilità aggravata perché non provata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

Respinge la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, confermando il provvedimento di rigetto, emesso in data 23.3.2006;

Respinge la domanda di annullamento della delibera condominiale, assunta in data 27.10.2005;

condanna [redacted] a rifondere le spese processuali, sostenute dal Condominio di Milano, [redacted] che liquida nel complessivo importo di euro 5.196,87 (euro 50,00 per spese, euro 1.575,00 per diritti, euro 3.000,00 per onorari, euro 571,87 rimborso forf. 12,5%) oltre iva e cpa.

Milano 1 giugno 2009

Il giudice unico

